



*Comune
di Signa*
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2000 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 17/12/2003 che ha cassato gli articoli da 85 a 111 che sono ora contenuti in un autonomo regolamento per il commercio a posto fisso.



TITOLO I

Capo I Disposizioni generali

Art.1 Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Le norme, che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici e relativi spazi interpilastri, nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art.2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Corpo di vigili urbani, cui sono demandati, anche, le mansioni inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dal 2° comma dell'art.19 D.P.R. 24 luglio 1977, N. 616.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia urbana, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere agli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità, osservato il disposto dell'art.333 del Codice di procedura penale.

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini e locali dipendenti dove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita, ed utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare



sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, la distruzione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico dei privati, la sospensione dei lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dall'Autorità.

Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati ed esigibili in conformità dell'art.153 del T.U. della legge comunale e provinciale N.148 del 4 febbraio 1915.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone, l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese a carico del contravventore stesso.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla - osta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con facoltà all'Amministrazione di imporre in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile, le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Capo II

Del suolo pubblico e della proprietà comunale

Art.4

Occupazioni dello spazio e dell'area pubblica

Nessuna occupazione dello spazio o dell'area pubblica, del sottosuolo stradale o del dominio privato soggetto a servitù di uso pubblico, potrà esser fatta senza il permesso dell'Autorità comunale, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada.



Art.5

Rinnovazione delle concessioni temporanee disoccupazione di aree pubbliche

Le concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche decadranno alla data fissata per la loro durata.

Potranno soltanto, in casi eccezionali, essere rinnovate e per giustificati motivi.

A tal fine il concessionario è tenuto a presentare un'istanza motivata al Sindaco, prima della data di scadenza della concessione.

Art.6

Revocabilità delle concessioni

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, nonché per ragioni di viabilità, per decoro o per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti i funzionari, gli ufficiali, gli agenti del Corpo vigili urbani possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

Art. 7

Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

La tassa dovuta per occupazione giornaliera sarà pagata direttamente agli incaricati del Comune che rilasceranno la bolletta.

La tassa dovuta per le altre occupazione temporanee sarà versata, all'atto del rilascio della concessione, direttamente agli incaricati indicati nel comma precedente.

La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà riscossa a mezzo di appositi ruoli.

Art. 8

Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi su aree pubbliche



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

Chiunque compia lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 70 e non superiori di mt. 1,70.

Al calar del sole, tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

E' fatto obbligo dei fanali di segnalazioni anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

Art. 9

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico.

Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso i responsabili.

Art. 10

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore dell'Autorità comunale.

Art. 11

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella licenza di occupazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.



Comunque, sul marciapiede o sulla banchina deve essere garantita la circolazione pedonale.

L'Amministrazione comunale, può negare la concessione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità, e di sicurezza del traffico.

I tavolini e le sedie da esporre avanti pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e uniformi.

Art. 12 **Installazione di tende**

Per le tende dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso essere minore almeno di cm. 20 della larghezza massima del marciapiede.

Per quelle dei piani superiori, come pure per i riflettori diurni e per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, e per le strade di larghezza misurata tra gli edifici antistanti minori di mt. 6, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonne dei portici, sarà caso per caso stabilito se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso.

In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quanto ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 13 **Insegne, vetrine e pubblicità luminosa**

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali,



ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Le vetrine a mostra che aggettano sul marciapiede o banchine potranno essere autorizzate a condizione che non intralcino la circolazione pedonale.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili apposte esternamente ai fabbricati, ed appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e agli aggetti massimi non dovranno oltrepassare, in via ordinaria, cinque centimetri dall'allineamento stradale. Le cornici superiori delle stesse situate ad almeno tre metri sopra il livello del piano stradale, potranno invece, aggettare quindici centimetri in più della sporgenza ordinaria.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a totale onere, rischio e pericolo.

Art. 14

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Salvo quanto può stabilire il regolamento di igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, ecc., all'esterno dei negozi, possono essere fatte, purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danni. Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di altezza di mt. 0,70 dal suolo.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano sporcare il suolo pubblico.

Non è ammessa l'occupazione, anche parziale della carreggiata riservata ai veicoli.

Art. 15

Fiere e mercati

Le fiere saranno tenute nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio comunale. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico - nelle file e nei posti sconvenientemente designati - è fatta alle condizioni previste dagli artt.3, 4, 5 e 6.

Art. 16



Commercio ambulante

Il commercio ambulante, salvo quanto previsto dalle norme di carattere generale, potrà essere fatto su tutto il territorio Comunale, ad eccezione delle aree di sosta consentite a tempo limitato.

Soltanto eccezionalmente, l'Amministrazione comunale, potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree, a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

Art. 17

Proiezione, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.

Art. 18

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione di erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere della Commissione edilizia, la quale dovrà tenere conto delle particolari condizioni di estetica urbana.

In nessun caso sarà concessa licenza ad una distanza inferiore a mt. 25 dagli incroci, a mt. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Art. 19

Divieto di giochi su suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti di ogni tipo.

E' vietato assolutamente l'uso, sul suolo pubblico di pattini.



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

Art. 20

Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche

Il collocamento di condutture dell'energia elettrica/acquedotto e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni, che vi si dovessero apportare, sono concessi, in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali e delle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordare dal Sindaco, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiate in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché per riparazione di quelli privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa; manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonachi degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto, quanto in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio della Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Capo III

Pulizia dei centri abitati

Art. 21

Disposizioni di carattere generale



Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, ogni materiale che ingombri, occupi o sporchi il suolo pubblico.

Art. 22

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bars, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 23

Disposizioni per i commercianti ambulanti

E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi mercanzia, ai raccoglitori di stracci e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti dei mercati.

Art. 24

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale dell'edificio o non sia decoroso o sia, in qualsiasi modo, causa disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 25



Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bars e simili esistenti a piano terreno, di depositare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, i rifiuti provenienti dai loro locali.

Art. 26

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi - liquidi, deve essere effettuato su mezzi di trasporto idonei in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto.

Ai contravventori, oltre alla penale che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per uso delle case o botteghe o negozi poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti.

Art. 27

Divieto di lavatura e riparazione di veicoli e di autoveicoli su aree pubbliche

E' proibita, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la lavatura di vetture, autovetture ed altri mezzi di trasporto.

Il Sindaco potrà rilasciare permesso scritto per le località meno frequentate. Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni degli autoveicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto dal Sindaco stesso.

Art. 28

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, negozi, botteghe o magazzini.

Art. 29



Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le piazze destinate a mercato.

Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene, è vietato lasciar vagare, entro l'abitato, gli animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

Nelle piazze e vie pubbliche od aperte al pubblico transito è proibito abbandonare a loro stessi o lasciar vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 30

Disposizioni riguardanti i cani

Salvo le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, sul suolo pubblico, i cani di qualsiasi razza dovranno essere condotti al guinzaglio, ovvero muniti di museruola che impedisca in modo assoluto di mordere.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà determinare i luoghi in cui sia comunque vietato l'accesso ai cani, ed altresì stabilire determinate aree recintate e chiuse al pubblico in cui i cani possono vagare liberamente sotto la sorveglianza e la responsabilità del proprietario.

La stessa cautela è prescritta nei negozi e nelle botteghe o in altri luoghi aperti al pubblico in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.

Agli effetti del presente articolo si considereranno come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riuscissero a mordere.

E' vietato tenere cani o altri animali, in luoghi, anche se privati, da cui possono arrecare pericolo, danno, oppure provocare ingiustificato spavento sui passanti.

Art. 31

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici aperti al pubblico, il getto di opuscoli foglietti ed altri oggetti, che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco.



Art. 32

Divieto della segatura e spaccatura delle legna

Sul suolo pubblico è vietato segare o spaccare legna.

Capo IV

Decoro dei centri abitati

Art. 33

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati, salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e le serramenta prospicienti dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rinnovo della tinteggiatura dei rispettivi fabbricati, ogni volta ne venga dall'Autorità comunale riconosciuta la necessità.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre, l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

Art. 34

Collocamento di cartelli ed iscrizioni



Salve le norme del regolamento edilizio e di quelle del precedente art. 13, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'Autorità comunale.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 35

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

Art. 36

Collocamento di oggetti vari

Gli oggetti di ordinamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danno per i terzi.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri. E' perciò necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.



Art. 37

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro del paese.

Il Sindaco provvederà ad ordinare la rimozione di tali depositi quando contrastino con le disposizioni del presente articolo.

Per quanto riguarda depositi di materiali e di attrezzature per imprese di costruzione con sede nel territorio del Comune di Signa, il Sindaco può concedere autorizzazioni sulla base di una specifica normativa comunale.

Art. 38

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

E' vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori della finestra, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, se gli oggetti distesi od appesi, siano visibili dal suolo pubblico.

Art. 39

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni od altri oggetti simili. Per le abitazioni, che non hanno prospetto su cortili od anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno consentite sino alle ore 9,00 antimeridiane.

Le operazioni, che sono dal presente articolo consentite, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.

Art. 40

Manifesti, scritte e disegni stampati

Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato, nonché l'affissione dei manifesti fuori dei posti per essi assegnati.



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

E' altresì vietato tracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente Autorità.

E' vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti, disegni contrari alla pubblica decenza o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone oppure siano contrari al generale sentimento morale.

Art. 41

Decenza pubblica e personale

In pubblico è vietato: ostentare nudità, vestire abiti non decenti e bestemmiare.

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi e luoghi di pubblico ritrovo devono avere, in prossimità o nel cortile o recinto interno della casa, un locale adibito a tali esigenze.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno ai gabinetti pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano.

Art. 42

Bagni

Coloro che vogliono bagnarsi in luogo ove possa giungere la vista del pubblico, debbono essere convenientemente coperti.

Art. 43

Maltrattamento di animali

A norma dell'art.1 della legge 12 giugno 1913, N. 611, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento di uccelli ed, in genere, le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

Art. 44

Bestie macellate



Salvo quanto è previsto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori delle botteghe parti di bestie macellate.

Art. 45

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque esalazioni.

I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici od immondizie potranno essere collocati presso gli accessi agli edifici sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei recipienti stessi a cura dell'Amministrazione comunale, non oltre mezz'ora prima del passaggio degli incaricati di detto servizio, reso noto con apposito manifesto del Sindaco, ed i recipienti stessi dovranno essere ritirati subito dopo il passaggio suddetto e non oltre 30 minuti dopo.

Art. 46

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

- a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
- b) fermare o deviare il flusso di eventuali corsi d'acqua;
- c) passare o sdraiarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
- d) sporcare o danneggiare i sedili, danneggiare le siepi e gli alberi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze.

Art. 47

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia



strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, indumenti e altri oggetti.

Art. 48

Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

E' vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

E' vietato recare guasti di qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale nonché alle lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E', inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od impedirne il funzionamento.

Art. 49

Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro e alla moralità.

Art. 50

Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nella parte abitata del paese dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e la morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.



E', comunque, assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

Per la realizzazione delle recinzioni dovrà essere richiesta l'autorizzazione edilizia ove prescritta. Dovranno inoltre, essere rispettate le norme a tutela delle pubbliche vie.

Capo V Quiete pubblica

Art. 51 Esercizio di mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie ed incomodi agli abitanti vicini. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare tra le ore 20 e le ore 8 nel periodo che è in corso l'ora solare, e tra le 21 e le ore 7,30 nel periodo che è in corso l'ora legale, arti, industrie, mestieri che siano comunque causa di rumori o di disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiore limitazione, se i rumori od il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordini del Sindaco, perché gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi e per limitare l'orario dell'esercizio.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitino arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Art. 52 Impianti di macchinari



L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi, è di massima vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono, a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

Le macchine e gli apparecchi dovranno esser montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della coperture.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.



In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 53

Funzionamento di motori in case ed abitazioni

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, antipolvere, macchine da cucire e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi, che, azionati, producano rumore o vibrazioni che si avvertano specie nelle ore notturne, potranno farsi funzionare seguendo gli orari di cui all'art.51.

L'Autorità comunale ha, nei casi di cui sopra, le stesse facoltà di cui al terzo comma dell'art.51.

Art. 54

Rumori in case di abitazione

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. Il Sindaco, su denuncia degli interessati, previa diffida, fa accertare le contravvenzioni a carico dei responsabili.

Art. 55

Uso di strumenti sonori

In genere sono vietati gli abusi di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Art. 56

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori



Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 57

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di giocattoli e di qualunque oggetto anche all'interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati.

In particolare i rivenditori ambulanti di giornali non possono annunciare in paese fatti e notizie di qualunque specie, nonché nomi propri, quantunque effettivamente enunciati negli articoli degli stessi giornali. Sarà soltanto permessa la pura annunciazione, a voce moderata ed in modo conveniente, del titolo del giornale in vendita.

Gli esercizi i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza, debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dai vigili urbani.

Art. 58

Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze

Sono vietati gli schiamazzi, le grida ed i canti nelle vie e nelle piazze tanto di giorno che di notte.

Art. 59

Detenzione di cani ed altri animali che disturbino la quiete pubblica

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Nel caso sopraddetto, gli agenti municipali, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente essere soppresso.



Art. 60

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, potranno essere autorizzati, solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.

Art. 61

Uso di apparecchi radio, grammofoni, juke - box, televisori nei locali di vendita e nei pubblici esercizi

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, grammofoni, juke - box e televisori, questi potranno essere fatti funzionare per pubblicità nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) nel pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 19,30.

Il suono di apparecchi, però, dovrà essere sempre di bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

L'uso degli stessi apparecchi nei bars e negli altri locali di pubblico esercizio, sarà consentito durante l'apertura dei locali suddetti a condizione che la tonalità del suono sia tenuta molto bassa.

Art. 62

Questue e carovane di nomadi

Per effettuare questue, occorre l'autorizzazione delle Autorità di P.S.; si deve, inoltre, evitare ogni forma di pressione molesta sul pubblico.

Le soste dei nomadi potranno essere consentite solo alla periferia del paese e negli spazi che saranno stabiliti dall'Autorità comunale.

Capo VI

Norme per l'esercizio di attività rumorose



Art. 63 **Limiti del regolamento**

Il presente Regolamento ha come obiettivo la tutela del “benessere” dalle persone o comunità esposte all'intrusione sonora.

Precisamente, esso si applica al controllo dell'inquinamento acustico esterno causato da sorgenti fisse o mobili di qualsivoglia natura, operanti nell'ambito di attività produttive commerciali ricreative o comunque rumorose, ad eccezione del fluire del traffico nelle sue diverse forme. Il Regolamento non è applicabile al controllo del rumore negli ambienti di lavoro, se il rumore è prodotto all'interno degli ambienti stessi, né al rumore di tipo domestico.

Nel caso che durante il periodo di disturbo il livello del rumore di fondo (per rumore di fondo si intende il livello sonoro, prodotto anche dall'eventuale traffico, misurato nei tempi e nei luoghi oggetto di disturbo essendo inattive le sorgenti individuate come causa specifica del disturbo) sia uguale o superiore ai limiti indicati nel presente Regolamento, non è consentito ad alcuna attività di incrementare tale livello.

Per esigenze di pratica operativa, è stato necessario introdurre alcune schematizzazioni, specialmente per quanto riguarda le diverse tipologie di rumore e le relative tecniche di misura.

In situazioni particolarmente complesse non rientranti negli schemi delineati, potrà rendersi necessario il ricorso a metodologie di rilievo ed a criteri di valutazione più sofisticati.

Il Sindaco può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nel presente Regolamento, su parere conforme dell'Ufficiale Sanitario, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Deroghe temporanee possono essere inoltre concesse in caso di attività di breve durata, quali ad esempio cantieri edili.

In ogni caso, è comunque necessario attuare le possibili misure tecniche ed organizzative onde molestare il meno possibile, specialmente di notte, il vicinato.

Art. 64 **Caratteristiche della strumentazione**

I fonometri impiegati per il rilievo del rumore devono avere caratteristiche conformi a quelle indicate dalle Raccomandazioni IEC 179 e IEC 179A, edite nel 1973 dalla International Electrotechnical Commission.

I fonometri devono essere inoltre dotati di filtri di banda d'ottava di frequenze centrali: 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Hz.

Le caratteristiche dei filtri devono essere conformi a quelle indicate nella Raccomandazione IEC 225.

Eventuali altri strumenti impiegati per rilievi devono avere caratteristiche di precisione conformi a quelle del fonometro.



Art. 65

Definizione dei diversi tipi di rumore

A) Rumore continuo.

Viene definito continuo un rumore caratterizzato da una cadenza di ripetizione elevata (indicativamente superiore a 10 eventi acustici al secondo)

B) Rumore impulsivo.

Viene definito impulsivo un rumore caratterizzato da una successione di singoli eventi di breve durata percepibili distintamente (cadenza di ripetizione indicativamente inferiore a 10 eventi acustici al secondo).

C) Rumori sporadici.

Sono rumori di durata limitata che si verificano saltuariamente.

Art. 66

Modalità di misura del rumore

1) Norme generali.

Il rumore va misurato nei luoghi e nei tempi in cui interferisce con l'attività, lo svago o il riposo delle persone.

Nel caso di ambienti chiusi, il rumore va misurato all'esterno posizionando il microfono nel vano di una finestra aperta e ad un'altezza dal suolo non inferiore a 1,2 m. Il fonometro deve essere tarato mediante calibratore acustico all'inizio ed al termine di ogni serie di rilievi; nel caso di rilievi prolungati, la calibrazione va effettuata anche nel corso delle misure.

2) Norme specifiche per il rilievo dei diversi tipi di rumore.

a) Rumore continuo.

La misura va effettuata nelle diverse bande di ottava con costante di tempo FAST e si assume come lettura:

- la media aritmetica fra i valori massimo e minimo indicati dallo strumento se la loro differenza è inferiore o uguale a 6 dB;
- il livello sonoro massimo indicato dallo strumento diminuito di 3 dB se la differenza fra i valori massimo e minimo rilevati è superiore a 6 dB.

b) Rumore impulsivo.



Se la scadenza di ripetizione degli impulsi è superiore a 1 al secondo, la misura viene effettuata nelle diverse bande di ottava con costante di tempo IMPULSE e con le modalità indicate ai due capoversi al punto a).

Se la scadenza di ripetizione degli impulsi è inferiore o uguale a 1 al secondo, si effettua la sola misura globale in dB (A) IMP e si esegue la lettura con le modalità indicate ai due capoversi del punto a).

c) Rumori sporadici.

Si effettua la sola misura globale in dB (A) FAST e si assume come lettura il valore massimo indicato dallo strumento.

Art. 67 **Tipi di zone**

I livelli sonori ammissibili sono diversi a seconda del tipo di zona in cui è collocato l'insediamento disturbato. Precisamente, i limiti indicati nel seguito sono applicabili ai seguenti tre tipi di zone:

- ZONA A - RESIDENZIALE: nel circondario dell'insediamento disturbato esistono prevalentemente abitazioni;
- ZONA B - MISTA: nel circondario dell'insediamento disturbato esistono abitazioni e industrie;
- ZONA C - INDUSTRIALE: nel circondario dell'insediamento disturbato esistono prevalentemente industrie.

Art. 68 **Tabella dei limiti (Tab.1)**

La tabella dei limiti ammissibili è divisa in due parti:

- la prima riguarda i livelli sonori ammissibili durante il periodo notturno, intendendo per tale il periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6;
- la seconda riguarda i livelli sonori ammissibili nel periodo diurno.

I limiti sono stati assunti in modo che non abbia a verificarsi turbativa grave delle varie attività umane, in relazione anche alle caratteristiche generali della zona considerata ed al periodo del giorno. Tali valori sono validi per la tutela di insediamenti abitativi (abitazioni, alberghi, scuole ed assimilabili). In presenza di insediamenti particolari (ospedali, case di cura, gerontocomi ecc.) può essere opportuno adottare limiti più restrittivi di




quelli relativi alle zone residenziali. Per gli altri tipi di insediamento civile (uffici, attività commerciali o terziarie in genere ecc.) nel periodo diurno è ammesso un aumento di 5 unità di tutti i corrispondenti valori di Tab.1.

Limitatamente alla ZONA C (industriale), nel periodo notturno può essere inoltre ammesso un aumento di 5 unità di tutti i corrispondenti valori di Tab.1, nel caso che l'inquinamento acustico sia prodotto dall'esercizio di impianti preesistenti agli insediamenti disturbati e funzionanti con continuità per esigenze tecniche o di pubblica utilità.

Frequenza centrale della bande d'ottava (Hz)	Periodo notturno		Periodo diurno		
	zone A, B	zona C	zona A	zona B	zona C
31,5	62	67	72	72	75
63	61	66	71	71	74
125	55	60	65	66	69
250	47	52	57	60	64
500	41	46	51	54	58
1000	35	40	45	49	52
2000	29	34	39	44	47
4000	24	29	34	40	43
8000	22	27	32	37	40
dB(A)	45	50	55	58	61
dB(A) IMP	45	50	55	58	61
dB(A) SPOR	60	65	75	78	81

Tab.1 Limiti base alle immissioni sonore (dB rif. $2 \cdot 10^{-5}$ Pa).

N.B. I limiti relativi alle diverse bande d'ottava sono riportati in fig.1.



FREQUENZE CENTRALI DELLE BANDE D'OTTAVA (Hz)

Fig.1 Limiti base ammessi nelle diverse bande d'ottava

Art. 69

Modalità di applicazione dei limiti di Tab. 1

a) **Rumori continui ed impulsivi ed alta cadenza.**

Nel caso di rumori continui o impulsivi con cadenza di ripetizione superiore a 1 impulso/secondo, i valori rilevati nelle diverse bande di ottava vanno confrontati con i valori limite corrispondenti riportati in Tab.1.

N.B. Nella riga dB(A) sono riportati i livelli globali corrispondenti alle colonne di limiti relativi alle diverse bande di ottava.

Tali livelli globali possono essere assunti come riferimento per scopi di indagine preliminare o di sorveglianza generale.

b) **Rumori impulsivi a bassa cadenza.**

Nel caso di rumori impulsivi aventi cadenza di ripetizione inferiore o uguale a 1 Hz, il valore rilevato (dB(A) IMP) va confrontato con i valori globali riportati nella riga (dB(A) IMP) della Tab.1.

c) **Rumori sporadici.**

La valutazione del disturbo prodotto da questo tipo di rumori risulta particolarmente complessa. In linea di massima comunque, il valore rilevato (max (dB(A) FAST) deve essere contenuto entro i limiti indicati nella riga dB (A) SPOR della Tab.1.



Art. 70

Correzione dei disturbi di durata ridotta nel periodo diurno

Fatta eccezione per i rumori di tipo sporadico se la durata complessiva del disturbo nell'ambito del periodo diurno è inferiore a 120 minuti primi, ai valori limite indicati in Tab.1 si applicano le correzioni indicate in tabella 2.

DURATA DEL DISTURBO NEL PERIODO DIURNO (MINUTI PRIMI)	CORREZIONE VALORI LIMITE (DB O DB(A))	DEI
≤ 120	+ 3	
≤ 60	+ 6	
≤ 30	+ 9	

Tabella 2. Correzioni ammesse dei limiti di Tab.1 per ridotta durata del disturbo nell'ambito del periodo diurno.

Art. 71

Tolleranza

I limiti indicati in Tab.1, eventualmente corretti come indicato ai punti 6 e 8, sono da considerare superati se si accerta che il rumore rilevato presenta rispetto ad essi:

- un eccesso di 2 dB in almeno due bande di otta o di 3 dB in una singola banda, nel caso di rumori continui o di rumori impulsivi aventi cadenza di ripetizione superiore a 1 impulso al secondo;
- un eccesso di almeno 1 dB (A) negli altri casi (rumori valutati solo globalmente).

Capo VII

Norme di sicurezza negli abitati

Art. 72

Manutenzione di aree di pubblico transito



Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie e telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Art. 73

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si collocheranno nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'ufficio tecnico municipale. I ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno, inoltre, essere osservate le leggi generali e speciali in materia.

Art. 74

Materiali di demolizione

E' proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dal Sindaco che stabilirà, di volta in volta, le cautele necessarie.

Art. 75

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio, le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 76

Ripari ai pozzi, cisterne e simili



I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere opportunamente prevenute e segnalate tutte le condizioni di pericolosità presenti.

Art. 77

Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive

Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere, prima delle funzioni, collaudate dalla Commissione di vigilanza tecnica a norma di legge.

Capo VIII

Disposizioni per le abitazioni

Art. 78

Denunce dei quartieri disponibili

I proprietari dei locali destinati ad uso di abitazione dovranno denunciare la disponibilità degli stessi locali, entro 10 giorni della reciproca disdetta.

La denuncia di cui sopra è obbligatoria anche per i proprietari di nuove costruzioni, entro 10 giorni a datare dal giorno del rilascio del permesso di abitabilità.

Il Sindaco potrà per altro sospendere l'obbligo delle denunce di cui al presente articolo e all'art.70, e potrà altresì delegare la raccolta delle stesse denunce, all'Associazione competente, che in tal caso provvederà a tenere esposto al pubblico, aggiornato quotidianamente, l'elenco dei quartieri disponibili nel territorio comunale.

Art. 79

Denuncia dell'avvenuta locazione

I proprietari dei locali dei quali è stata denunciata la disponibilità, dovranno pure fare altra denuncia, dovranno pure fare altra denuncia, quando la disponibilità venga a cessare. Tale denuncia dovrà presentarsi entro 5 giorni dal momento in cui è stato stipulato l'impegno con l'inquilino che a suo tempo verrà ad abitare nel locale.



Art. 80

Tabella di disponibilità

I proprietari dei quartieri comunque disponibili per i quali decorra l'obbligo di cui all'art.69, dovranno darne avviso al pubblico mediante l'apposizione di una tabella esposta all'esterno del fabbricato.

La tabella dovrà indicare il quartiere da affittare, il numero dei vani, il canone di affitto e i giorni e le ore in cui il quartiere stesso può essere visitato.

Art. 81

Modalità delle denunce

Le denunce di cui sopra potranno esser fatte dai proprietari o anche dai loro amministratori, personalmente o a mezzo di lettera raccomandata.

I moduli verranno forniti gratuitamente dall'Associazione suddetta o dagli uffici del Comune.

Capo IX

Penalità

Art. 82

Accertamento delle contravvenzioni e relative sanzioni amministrative

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

In particolare questo dovere spetta alle guardie municipali.

Dette violazioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 4.000 e non superiore a L. 200.000 in conformità della norma contenuta nell'art.106 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, N. 383, modificata dall'art.9 della legge 9 giugno 1947, N. 530 e dell'art.3 della legge 12 luglio 1961 N.603.

Per l'applicazione di detta sanzione amministrativa, saranno osservate le disposizioni della legge 24.11.81 N. 689.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni in materia di commercio fisso, commercio ambulante ed esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

conformità della apposita disciplina, anche per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura, pubblicità dei prezzi ecc.

Art. 83

Rimesse in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento dell'ammenda, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art.153 del T.U. 5 febbraio 1915, N. 148, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

Capo X

Disposizioni generali

Art. 84

Entrata in vigore del regolamento

Le norme del presente regolamento, divenute regolarmente esecutive a seguito dell'esame del competente organo di controllo, entreranno in vigore dopo la sua pubblicazione per quindici giorni a norma di legge.